

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3376

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, SAPIENZA, INNOCENTI, GASPARI,  
MORGANDO, TERZI, STERPA, BOLOGNESI, WIDMANN,  
BREDÀ, OCCHIPINTI, ITALICO SANTORO, RIVERA, GAE-  
TANO COLUCCI, PAISSAN**

Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

*Presentata il 23 novembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le numerose innovazioni che il Parlamento ha inteso introdurre nella pensionistica di guerra, un capitolo a parte merita quello dell'aggiornamento dei criteri di classificazione delle infermità.

Sin dal 1984, infatti, venne chiesta (con il progetto di legge atto Camera n. 656) una apposita modifica alla vigente legislazione che consentisse di « conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il concetto di interdipendenza e concausalità tra l'invalidità di guerra ed altre successivamente insorte ».

L'iniziativa venne ripresa nel 1988 e nel 1990 (rispettivamente atti Camera n. 2585 e n. 4822) per ribadire « l'obbligo di valutare — ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico complessivo — sia le infermità derivanti da terapie eseguite per la cura dell'invalidità di guerra, sia quelle insorte successivamente sullo stesso organo o in organi cofunzionali ».

La volontà del legislatore intesa a riconoscere che tutte le infermità che sopraggiungono a carico di organi e apparati già colpiti da infermità dipendenti da causa di guerra costituiscono, direttamente o indirettamente, un aggravamento di queste ultime e che, pertanto, il danno anatomico-

funzionale deve essere valutato nel suo complesso, trovò finalmente accoglimento con l'approvazione unanime dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 8 agosto 1991, n. 261.

Inopinatamente, il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, recependo l'orientamento interpretativo della Corte dei conti, ha stabilito che il citato articolo 2 « pone una presunzione relativa (*iuris tantum*) e che quindi l'interdipendenza tra infermità pensionata e quella sopravvenuta, inizialmente presunta, va di volta in volta esaminata, tenendo conto di tutti gli elementi che valgono eventualmente ad escluderla ».

Considerato che sia l'amministrazione sia il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, sia infine la Corte dei conti hanno di norma sempre applicato il

criterio di interdipendenza sulla scorta di un parere medico-legale legato esclusivamente alla tradizionale ed ormai obsoleta concezione del rigido nesso eziologico, il conferire al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), valore di presunzione relativa e quindi soggetta sempre ad una prova contraria degli organi collegiali sanitari comporta, senza ombra di dubbio, il risultato di svuotare di ogni significato concreto una norma innovatrice di indiscussa importanza, tanto da renderla del tutto superflua.

Occorre, quindi, nel pieno rispetto della unanime volontà del legislatore, restituire alla disposizione di cui trattasi la sua originaria efficacia, attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica che con la presente proposta di legge sottoponiamo alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presunzione di interdipendenza dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 8 agosto 1991, n. 261, deve essere interpretata quale presunzione legale assoluta e, pertanto, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale devono essere obbligatoriamente valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi ovvero apparati con esso cofunzionali.